

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 15.

VITTORIO TARDITI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 dicembre 2002.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bono, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Diana, Dell'Elce, Franz, Galati, Gasparri, Lazzari, Lumia, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mattarella, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rotondi, Ruggeri, Saglia, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stefani, Tabacci, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Vietti, Vitali e Zaccara sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantatré, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Su un lutto del deputato Enzo Bianco.

PRESIDENTE. Comunico che il giorno 2 gennaio 2003 il collega Enzo Bianco è stato colpito da un grave lutto: la perdita della madre.

Al collega la Presidenza della Camera ha già fatto pervenire le espressioni della più sentita partecipazione al suo dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

Annuncio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza, con lettera in data 8 gennaio 2003, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge, già presentato al Senato il 24 dicembre 2002 e trasferito dal Governo alla Camera, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla VI Commissione (Finanze):

« Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità » (3524) – Parere delle Commissioni I, II (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni*), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza, con lettera in data 13 gennaio 2003, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla VI Commissione (Finanze):

« Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche » (3530) – Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (2732) (ore 15,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari.

La ripartizione dei tempi di esame del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 2732)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri e comunitari) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore, onorevole Rivolta.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, questo provvedimento ha, come si usa dire, carattere essenzialmente tecnico, ma la materia, per alcune precisazioni ed integrazioni riguardanti il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, assume un carattere di bruciante attualità considerato che, proprio in questi giorni, la Corea del nord ha dichiarato di voler sospendere l'efficacia della firma apposta al predetto trattato.

Anche questi aspetti – ripeto, meramente tecnici – vanno inquadrati in uno sforzo più generale: quello di mantenere ben fermo il principio che gli esperimenti nucleari sono il presupposto indispensabile per la produzione, che naturalmente vogliamo sempre più ristretta, di armi nucleari offensive.

Il trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 50/245 del 10 settembre del 1996, è stato finora sottoscritto da 165 paesi tra i quali gli Stati Uniti, la Federazione Russa, la Francia, il Regno Unito, la Cina. Novantatré paesi, tra i quali la Federazione Russa, il Regno Unito e la Francia hanno proceduto anche alla ratifica. Il provvedimento oggi al nostro esame, che modifica ed integra la legge 15 dicembre 1998, n. 484, a differenza del trattato di non proliferazione (TNP), ratificato anche dall'Italia con la legge n. 131 del 1975, pone sullo stesso piano i paesi nucleari e quelli non nucleari, vietando a tutti gli Stati contraenti le esplosioni sperimentali nucleari di qualsiasi tipo e con qualsiasi procedura vengano fatte, predisponendo, ai fini della corretta attuazione, un dettagliato sistema di verifiche. Anche su questo punto credo che l'attualità ci richiami ad analisi ed indagini che ven-

gono fatte in questi giorni in un altro paese, sempre su disposizione dell'ONU: l'Iraq.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento di cui stiamo parlando designano il Ministero degli affari esteri quale autorità nazionale volta a garantire che tutti i presupposti del trattato, gli obblighi assunti dall'Italia in forza di questo trattato, vengano puntualmente eseguiti.

Il contenuto del disegno di legge si compone di sette articoli. In particolare, l'articolo 2, che sostituisce l'articolo 3 della legge n. 484 del 1998, prevede che il Ministero degli affari esteri, designato — ripeto — quale autorità nazionale, si avvale, per gli adempimenti di sua competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, perché non sfugge ad alcuno che, per quanto riguarda le ricerche, questi sono i ministeri competenti, ognuno per il proprio ramo; in modo particolare, per la tutela dell'ambiente e del territorio, credo sia rilevante che vengano opportunamente segnalati esperimenti di carattere nucleare, che possono riguardare anche altri paesi vicini e che possono avere delle conseguenze nel nostro paese. Il Ministero degli affari esteri può avvalersi anche di agenzie e dipartimenti, collegati con i ministeri che ho citato, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e con l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. All'articolo 4 si chiarisce il compito dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, mentre l'articolo 5 riguarda le attività di ispezione. Sulle disposizioni dell'articolo 7 che riguardano la copertura finanziaria va rilevato come la consistenza dell'onere derivante dall'attuazione del provvedimento sia riconducibile al fatto che si tratta di un impegno assunto per un lungo periodo.

Onorevole Presidente, raccomando ovviamente l'approvazione del disegno di

legge in esame unitamente ad alcune proposte emendative di carattere tecnico — reputate necessarie in ragione di una errata collocazione di certe frasi nel corpo di un periodo del testo in esame — già opportunamente presentate ed approvate dal Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, non posso che concordare anche con le ultime affermazioni del presidente Selva. Il ritardo nella presentazione di modifiche normative così importanti nella sostanza, quali quelle in discussione oggi in questa sede è ben presente a questo Governo. Il Ministero degli affari esteri, in proposito, è attualmente impegnato ad accelerare l'iter di molti disegni di legge di ratifica, purtroppo anch'essi in ritardo.

Non ho molto da aggiungere all'ampia relazione resa dell'onorevole Selva, che ringrazio a nome del Governo. Naturalmente, le proposte emendative presentate, una volta approvate, essendo di carattere urgente, avranno effetto immediato, intervenendo per ovviare al ritardo dell'Italia nell'onorare gli obblighi provenienti da questo trattato. Quindi, le proposte emendative presentate sono tutte mirate a colmare tale inadempienza.

Questa iniziativa intende definire più accuratamente i compiti e le facoltà spettanti all'autorità nazionale incaricata dell'attuazione delle norme internazionali in Italia, nonché di inserire norme penali per il caso di impedimento di ispezioni effettuate dall'organizzazione internazionale di Vienna, deputata, tra l'altro, alla verifica *in loco* di eventuali indizi di esplosione nucleare.

Il Trattato del 1996 prevede l'instaurazione di un meccanismo internazionale di monitoraggio e verifica di alcuni dati che potrebbero essere indicativi di un'esplosione nucleare, tenendo ben presente che i dati suddetti devono essere non soltanto immediatamente monitorati ma anche isolati da quelli che potrebbero in qualche

modo confondere il quadro generale, vista anche l'attività vulcanica in pieno svolgimento in alcune parti del nostro territorio nazionale.

Tali dati, raccolti dal centro internazionale di Vienna, vengono esaminati ed in caso di dubbio possono essere effettuate ispezioni improvvisate presso il luogo di origine del segnale ambiguo.

La norma sanzionatoria, più che perseguire i probabili responsabili dell'esplosione nucleare sul territorio italiano, tende a rendere penalmente rilevante un comportamento che impedisca od ostacoli una procedura volta ad accertare l'esatta fonte e natura dei dati relativi ad esplosioni di una certa magnitudine. La norma che provvede ad identificare le risorse finanziarie per le attività nazionali in esecuzione degli obblighi di questo trattato intende porre rimedio alla previsione — contenuta nella legge del 1998 — di fondi per il solo triennio iniziale. Da qui la discussione attorno alle modifiche sulla disposizione di copertura finanziaria. A causa di tale limitazione, infatti, le attività nazionali sono rimaste virtualmente bloccate per mancanza di fondi e non si è potuto provvedere per i due anni passati al versamento dei contributi nazionali obbligatori. Per la precisione si trattava di 4.293.000 dollari per il 2001 e 4.045.000 dollari per il 2002 che dovevano essere versati all'organizzazione per la proibizione totale di esperimenti nucleari.

Una sollecita definizione del provvedimento appare, dunque, particolarmente urgente ed auspicabile per rimediare al serio inconveniente e per consentire di versare l'ammontare complessivo che arriva a 11 milioni 973 mila dollari, corrispondente alle somme dei due esercizi. Il mancato pagamento di ben due quote annuali da parte di uno dei maggiori contribuenti, cioè l'Italia, ha infatti portato la CTBTO, l'organizzazione preposta alla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, in una situazione di *cash deficit*, con il conseguente ritardo nell'effettiva erogazione di alcune rilevanti spese, no-

nostante queste siano già state impegnate a fronte di pagamenti attesi dagli Stati firmatari.

Questo scenario risulta fortemente negativo per l'immagine del nostro paese, politicamente assai impegnato a favore del trattato, e, tra l'altro, la normativa che istituisce questa organizzazione prevede, all'articolo 5-*bis* della risoluzione di insediamento della relativa Commissione, la privazione del diritto di voto come possibile sanzione in caso di ritardi superiori ad un anno nel pagamento dei contributi.

Credo non sfuggano ad alcuno l'urgenza e la necessità di approvare il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calzolaio. Ne ha facoltà.

VALERIO CALZOLAIO. Signor Presidente, colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il provvedimento al nostro esame non è un disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale, bensì con lo stesso, come mi pare abbia ricordato il sottosegretario Boniver, il Governo italiano modifica ed integra la legge di ratifica del Trattato internazionale sulla messa al bando degli esperimenti nucleari.

Nel maggio dello scorso anno il Governo Berlusconi ha ritenuto di suggerire al Parlamento alcune modifiche alla legge di ratifica di quel Trattato. Noi non abbiamo ostacolato queste modifiche né in Commissione né nel Comitato ristretto, anzi condividiamo l'urgenza e l'opportunità evidenziate dal Governo di modificare ed integrare la legge di ratifica di quel Trattato, soprattutto per le ragioni di carattere economico-finanziario ora illustrate in modo dettagliato dal sottosegretario Boniver. Dal 1° gennaio del 2001 l'Italia non può più versare i contributi al bilancio delle strutture per l'attuazione di quel Trattato. In questo senso, oltre a quelle di carattere finanziario, non abbiamo ostacolato nemmeno le altre misure che sono state inserite.

L'esigenza di una legge nasce proprio dal fatto che all'articolo 6 viene introdotto un apparato sanzionatorio penale — che,

per l'appunto, necessita di una normativa di valore legislativo — e all'articolo 2 alcune norme di funzionalità per il Ministero degli affari esteri, che è l'autorità nazionale per l'attuazione del Trattato già prevista dalla legge di ratifica ma che, grazie alle proposte di modifica, può avvalersi della collaborazione di altri ministeri, di enti e di agenzie tramite convenzioni.

Non discutiamo l'efficienza e l'organicità di tutte le norme — probabilmente, già nel disegno di legge originario poteva essere predisposto un apparato di concertazioni più efficiente ed organico ma non vogliamo discutere nel merito delle esigenze del Governo —, ci sembra importante che queste modifiche vengano, intanto, introdotte e soprattutto che l'Italia possa contribuire al bilancio. Tuttavia, vorremmo cogliere l'occasione di questo dibattito per fare il punto sulla questione degli esperimenti nucleari. Per tale ragione ho predisposto due ordini del giorno che consegnerò già nel corso dell'odierna seduta al Presidente, al relatore e ai rappresentanti del Governo per ricercare domani un possibile pronunciamento unitario della Camera, in modo da inviare velocemente il testo al Senato ed approvare la legge il prima possibile, nonché dare un messaggio nel senso indicato sia nella relazione dell'onorevole Selva che nell'intervento del sottosegretario Boniver.

Mi riferisco ad un'effettiva messa al bando degli esperimenti nucleari. Infatti, il trattato di cui stiamo modificando la legge di ratifica non è in vigore né presumibilmente lo sarà presto, considerato che 13 dei 44 paesi indispensabili per la sua entrata in vigore (che realmente producono armi nucleari o che potrebbero potenzialmente produrne) non lo hanno ratificato e tra essi anche gli Stati Uniti. Anzi, la mancata ratifica del trattato da parte di questi 13 paesi rende incandescente la situazione internazionale.

Come è noto, l'altro ieri, la Corea del Nord, per poter ricominciare a svolgere test nucleari, si è tirata indietro dal trattato connesso a quello in questione, ossia da quello contro la proliferazione del

nucleare. Come sapete, la Corea del Nord, che aveva firmato e ratificato l'altro trattato, a differenza di Israele, India e Pakistan (sappiamo come la mancata ratifica del trattato sulla non proliferazione del nucleare sia effetto di tensioni e conflitti internazionali e renda più difficile la situazione in alcune aree del pianeta, in particolare in Medio Oriente e nel confine indo-pakistano), si è ritirata anche dall'altro trattato ed ha annunciato di voler riprendere i test missilistici. Ovviamente, per ora, si tratta di missili che la Corea non produce ma acquista nella dinamica del commercio internazionale delle armi. Pertanto, qualcuno glieli vende e ciò rende ancora più delicata ogni iniziativa internazionale.

Al riguardo, ho predisposto due ordini del giorno, uno dei quali si riferisce ad un sollecito rivolto ai 13 paesi che non hanno ancora ratificato questo trattato affinché lo facciano e lo stesso possa entrare in vigore. I soldi che stanziamo con questo disegno di legge sono destinati a finanziare una commissione che sta predisponendo le strutture per la futura entrata in vigore del trattato e non per l'attuazione dello stesso. Pertanto, è importante che lo stesso, prima o poi, possa entrare in vigore. Nella formulazione di questo ordine del giorno ho ripreso esattamente il testo di una risoluzione del Parlamento europeo di tre anni fa, approvata immediatamente dopo la mancata approvazione da parte del Senato americano della legge di ratifica. Proprio recentemente, credo nello scorso settembre, 18 paesi (mi domando perché non anche l'Italia), tra i quali la Francia, la Gran Bretagna e via dicendo, hanno nuovamente sollecitato l'amministrazione americana a ratificare questo trattato. Pertanto, ho ripreso sia il testo della risoluzione europea sia quello dell'appello rivolto da questi 18 paesi per formulare un ordine del giorno che mi auguro possa essere approvato domani dall'Assemblea. Ho predisposto anche un secondo ordine del giorno che, invece, si rivolge in particolare alla Corea, ad Israele, all'India e al Pakistan, affinché aderiscano all'altro trattato connesso. In-

fatti, la prima messa al bando degli esperimenti nucleari è prevista dal trattato sulla non proliferazione del nucleare, ma ovviamente in quel caso era rivolta soltanto a quei paesi che allora (ricordo che il trattato fu predisposto negli anni settanta) non avevano ancora la possibilità di produrre materiale nucleare militare. Invece, questo trattato si riferisce soprattutto ad altri paesi, come la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia, che avevano ed hanno la possibilità di produrre materiale nucleare militare. Pertanto, gli ordini del giorno sono necessariamente diversi.

Vorremmo che il Parlamento italiano cogliesse l'occasione della discussione di questo disegno di legge per rilanciare un'iniziativa internazionale di moratoria degli esperimenti nucleari. Purtroppo, dal 1988 si sono svolti altri esperimenti. Al riguardo — il sottosegretario Ventucci ne è a conoscenza — in Commissione chiedemmo di fare il punto della situazione. Ci rendiamo conto che nei mesi scorsi ciò non è stato possibile e non ne facciamo un elemento di polemica. Tuttavia, nell'ordine del giorno si chiede anche che il Governo informi il Parlamento su quanto sia avvenuto dal 1998 in poi, ossia da quando è stata approvata la legge di ratifica di quel trattato. Da quanto ci risulta, purtroppo, vi sono stati esperimenti in varie parti del mondo, a partire da quelli svolti su iniziativa del Governo francese nell'oceano Pacifico e poi in India e in Pakistan.

Sappiamo che ogni volta che vi è un test missilistico si innesca una spirale di tensioni pericolose (è avvenuto, da ultimo, lo scorso anno tra India e Pakistan). Dunque, bisogna cogliere l'occasione di tali modifiche per rilanciare un'iniziativa internazionale per il disarmo e la moratoria che tenga anche conto del ruolo particolare che l'Italia avrà durante quest'anno — e vediamo con favore le iniziative di contatto internazionale intraprese dal Ministero degli esteri — soprattutto a partire dal 1° luglio con la Presidenza dell'Unione europea. Tocca anche a noi essere protagonisti di alcune iniziative positive di pace e di disarmo internazionali: con gli ordini

del giorno riproporremo un pronunciamento unitario del Parlamento in tale direzione.

Per quanto riguarda il testo, le norme proposte razionalizzano ed integrano alcune dinamiche organizzative interministeriali sulle quali — ripeto — non abbiamo svolto un esame burocratico perché cerchiamo di facilitare l'organizzazione del Governo per l'attuazione di tale trattato. Inoltre, vi sono norme di carattere finanziario urgenti dato che l'Italia non contribuisce più da ormai oltre due anni.

Consegno la bozza dei suddetti ordini del giorno e sono, ovviamente, disponibile ad una presentazione unitaria o ad una riformulazione. Ci sembra importante che domani il Parlamento, esaminando le modifiche alla ratifica di quel trattato, si pronunci anche su tale indirizzo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, anche noi Verdi sollecitiamo, come già hanno fatto il relatore ed il rappresentante del Governo, la rapida approvazione del disegno di legge in esame che rende possibile la partecipazione dell'Italia al trattato n. 484 del 1998. Ciò anche se il trattato, sottoscritto finora da 165 paesi, è stato ratificato solo da 93 di essi tra cui l'Italia che, però, come vediamo, ancora oggi non ha la strumentazione adeguata prevista dal trattato stesso.

Purtroppo, mentre tra i firmatari del trattato figurano le cinque potenze nucleari membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, cioè Stati Uniti, Federazione russa, Francia, Regno Unito e Cina, manca la ratifica sia degli Stati Uniti sia della Cina. Ciò non è del tutto secondario soprattutto in un momento in cui gli Stati Uniti minacciano di guerra l'Iraq nonostante la missione dell'ONU che controlla gli armamenti iracheni non abbia trovato nulla di quanto denunciato da Stati Uniti e Gran Bretagna. Anzi, si è scoperto che alcuni di tali presunti armamenti si sono rivelati *bluff* o grossolani scambi con cose diverse dagli armamenti.

La volontà formalmente espressa a livello internazionale è quella di controllare che l'Iraq non abbia a disposizione armi chimiche o nucleari di distruzione di massa.

Ci troviamo quindi in una situazione nella quale l'Italia, qualora dovesse approvare velocemente questo disegno di legge che consente la rettifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (ma anche in virtù del ruolo che avrà con la Presidenza dell'Unione europea), potrà avere le carte in regola per giocare in sede sia di Unione europea, sia di Alleanza atlantica, sia di alleanza dei paesi contro il terrorismo, un ruolo ben diverso (e molto più consono a quello che la sua Costituzione prevede) rispetto a quello che finora essa ha giocato in modo ambiguo, a partire dalla vicenda dell'Afghanistan (purtroppo tutt'altro che risolta — come ben sappiamo — rispetto alla motivazione iniziale della guerra). Ciò in quanto l'Italia, tra l'altro, è uno dei pochi paesi che già da molto tempo — più di un decennio — hanno rinunciato anche al nucleare civile e dato che il nucleare civile e quello militare si alimentano a vicenda, l'Italia ha al riguardo le carte in regola. I Verdi allora furono convintamente protagonisti di quella battaglia insieme ad altre forze politiche e gli italiani compresero la portata di quell'evento ed infatti il referendum fu vinto da chi non voleva più neanche il nucleare civile.

Ho detto questo come premessa perché, come è evidente, o si gioca un determinato ruolo — nella comunità internazionale, nell'Unione europea, nell'Alleanza atlantica e in quella internazionale contro il terrorismo — che mira alla pace oppure si sta necessariamente a fare i gregari di chi guida in modo molto incoerente (come questi stessi fatti che ho denunciato dimostrano) la guerra « giusta », la guerra « preventiva » secondo la nuova dottrina, che comunque ci lascia tutti (quelli che hanno la coscienza dei rischi che questa svolta comporta) con l'ansia per il futuro del nostro pianeta, dei nostri figli e della stessa civiltà umana.

Tuttavia ritengo che l'approvazione rapida di questo disegno di legge non sia

però sufficiente rispetto a tutto quello che si potrebbe fare in questo momento, in particolare con il nostro alleato più importante, cioè con gli Stati Uniti, al fine di modificare le decisioni e le incoerenze degli Stati Uniti medesimi. Pare evidente che il fatto di scegliere, da parte della Corea del nord, di non fare più parte dei paesi che hanno ratificato il Trattato per la non proliferazione nucleare costituisca, da una parte, un ricatto nei confronti degli Stati Uniti per problemi di altro genere (compresi quelli energetici), dall'altra rappresenti un richiamo alla coerenza degli Stati Uniti e delle nostre alleanze. Ci sono, come voi sapete, colleghi e rappresentanti del Governo...

PRESIDENTE. Onorevole Cima, la invito a concludere.

LAURA CIMA... più di 30 mila bombe nucleari sparse nel mondo — concludo Presidente —, di varia portata e di vario segno. Molte di queste vengono spostate da paese a paese attraverso traffici illegali — e per questo siamo stati molto fermi nella difesa della legge n. 185 del 1990 — e i rischi che oggi si presentano non sono assolutamente diminuiti, nonostante tutti questi trattati. Occorre pertanto una forte svolta politica, che mi auguro il Governo — anche a partire dall'approvazione di questo disegno di legge — voglia portare avanti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del presidente della III Commissione e del Governo — A.C. 2732)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il presidente della III Commissione, onorevole Selva.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, confermo

quanto ho precedentemente affermato e raccomando la rapida approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Rinvio della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri: Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660) (ore 15,42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri: Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

(Annuncio di questioni pregiudiziali e di una questione sospensiva - A.C. 559)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali Vascon n. 1 e n. 2 (*vedi l'allegato A - A.C. 559 sezione 1*) e la questione sospensiva Vascon n. 1 (*vedi l'allegato A - A.C. 559 sezione 2*), preannunziate nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 19 dicembre. Ricordo che, a norma dell'articolo 40, comma 2, del regolamento, a seguito di tale preannuncio le pregiudiziali devono essere discusse e votate prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali.

Poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, l'esame e la votazione delle pregiudiziali stesse non può avere luogo.

Come stabilito a seguito della citata riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, le stesse saranno discusse e votate domani, all'inizio della seduta.

La discussione sulle linee generali del testo unificato, salva diversa determinazione della Conferenza dei presidenti di gruppo - convocata per le 16 di oggi -, avrà luogo invece al termine delle votazioni previste nella stessa seduta.

Dunque, in attesa dell'esito della Conferenza dei presidenti di gruppo stessa, sospendiamo l'esame di tale provvedimento.

Discussione della proposta di legge: S. 606 - D'iniziativa del senatore Centaro: Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore (approvata dal Senato) (2442) (ore 15,43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa del senatore Centaro: Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore.

La ripartizione dei tempi di esame del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*Vedi calendario*).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 2442)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto, che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Giacomo Angelo Rosario Ventura, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA, Relatore. Signor Presidente, il prov-

vedimento in esame incide sull'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, emanato in attuazione della direttiva n. 98/84 della Comunità europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

Le disposizioni di cui al suddetto articolo hanno comportato, di fatto, un'abrogazione delle sanzioni penali già previste dalla legge n. 633 del 1941, dando luogo ad un incremento notevole del fenomeno abusivo in materia, con grande pregiudizio degli operatori del settore.

Si è trattato di un vero e proprio difetto di coordinamento tra la novella e le norme precedentemente in vigore in quanto, in virtù della disciplina della successione delle leggi nel tempo, la sostituzione di una sanzione — anche di natura diversa — senza alcun riferimento a quella precedentemente prevista ne determina l'abrogazione di fatto.

Con l'odierna norma si intende, appunto, sopperire a tale errore di coordinamento, ripristinando — come in precedenza — la sanzione penale già contenuta sia nella previsione comunitaria sia in quella ordinamentale interna. Da qui, dunque, la proposta odierna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.* Signor Presidente, concordo con la relazione svolta dal relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ritengo si tratti di un intervento opportuno. Nella scorsa legislatura, infatti, abbiamo affrontato la materia del diritto d'autore, che abbiamo ampiamente discusso, approvando un testo articolato ed importante.

In un lavoro svolto in modo ponderato, occorre riconoscere che la norma al nostro esame ha subito un'elaborazione ed un'articolazione non del tutto logica e non del tutto corretta.

Dunque, esprimeremo un voto favorevole sul presente provvedimento.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Gironde Veraldi, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Signor Presidente, sarò sintetico quanto il collega che mi ha preceduto. Intervengo per preannunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo della Margherita sul provvedimento in esame, perché si tratta di colmare una lacuna, dovuta ad un mancato coordinamento. Mi sembra di poter dire che l'unico articolo del provvedimento è volto a prevedere espressamente l'applicabilità di sanzioni penali e di altre misure accessorie, previste per le attività illecite indicate dagli articoli 171-*bis* e 171-*octies* della legge n. 633 del 1941 in materia di protezione del diritto d'autore, agli illeciti indicati all'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, concernente tra l'altro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di apparecchiature o di programmi per elaboratori elettronici, concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.

Mi sembra che in questa materia si manifesti oggi una rinnovata e più attenta sensibilità proprio perché le tecnologie — nell'accezione di avanzamento e di progresso ma anche di raggiro e di truffa — sono talmente articolate da richiedere questa previsione normativa, con pene che altrimenti non sarebbero state previste e non sono attualmente previste nel nostro ordinamento giuridico. Quindi, si va a colmare una lacuna che consente, non soltanto in tema di diritto d'autore ma anche per chi ha realizzato un'invenzione e per chi commercia e vive di queste attività, di avere a disposizione da parte dell'ordinamento giuridico una tutela più forte e più adeguata, che non sia di stimolo, ma che, al contrario sia dissuasiva

nei confronti di chi vuole compiere atti fraudolenti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2442)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Giacomo Angelo Rosario Ventura.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA, *Relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri: Disposizioni a tutela degli animali (432-1222-2467-2610) (ore 15,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri: Disposizioni a tutela degli animali.

La ripartizione dei tempi di esame del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 432)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni delle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Perlini, ha facoltà di svolgere la relazione.

ITALICO PERLINI, *Relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in esame è il risultato di un lungo ed approfondito lavoro svoltosi in Commissione, il cui punto di partenza sono stati alcuni progetti di legge diretti, per lo più, all'introduzione del delitto di combattimento tra animali e che si è concluso con l'approvazione di un testo volto a rafforzare in generale la tutela penale degli animali.

Tali progetti sono serviti da spunto di riflessione sull'opportunità di pervenire all'elaborazione di una normativa di carattere generale che consideri gli animali come oggetto di una precisa tutela penale. Senza prendere posizione sulla ben più problematica questione della soggettività giuridica dell'animale, si è ritenuto necessario rafforzare il principio secondo cui gli animali sono titolari di un valore in sé che l'ordinamento deve proteggere in quanto tale, per ciò che tale valore esprime e non in considerazione del sentimento di pietà che l'uomo prova quando l'animale è vittima di ingiustificate violenze.

Anche per dare un segnale forte, dal quale si possa trarre con certezza che la volontà del legislatore è quella di garantire agli animali una tutela penale piena, si è proceduto a modificare il codice penale inserendo le disposizioni a tutela dell'animale in un apposito titolo del codice. Vale la pena ricordare che il vertice di Amsterdam del giugno 1997 per la riforma dei trattati dell'Unione europea ha trasformato la dichiarazione sulla protezione degli animali, già approvata a Maastricht nel 1991, in un protocollo sul benessere

degli animali — si tratta del protocollo n. 10 —, in cui questi sono riconosciuti come esseri senzienti.

Tale riconoscimento è considerato — e non solamente dai cosiddetti animalisti, ma anche da numerosi giuristi — come la pietra miliare di un cammino che potrà portare al riconoscimento agli animali di taluni diritti, primo tra tutti quello alla vita ed alla migliore qualità della stessa, e quindi al riconoscimento della loro soggettività giuridica.

In Commissione, pertanto, si è ritenuto irrinunciabile, ai fini di una piena tutela di quei diritti, un ammodernamento del nostro codice penale che individui compiutamente i comportamenti lesivi e ne sancisca le pene in maniera più proporzionata alla gravità dei fatti specifici. Il lavoro della Commissione, in sostanza, si è ispirato al principio in base al quale la tutela degli animali deve essere riconosciuta considerando gli stessi come autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica, e capaci di reagire agli stimoli del dolore quando sia superata una soglia di normale tollerabilità. Ciò significa che non può più trovare accoglimento, nel nostro ordinamento, alcuna norma che ponga come oggetto della tutela penale non tanto l'animale in sé, quanto il senso di pietà e di compassione che l'uomo prova verso gli animali, che viene offeso quando un animale subisce crudeltà ingiustificate.

Già con la modifica dell'articolo 727 del codice penale intervenuta nel 1993, che a sua volta si è ispirata ad alcuni orientamenti della giurisprudenza più avanzata, si è cercato di superare la concezione secondo cui l'animale non è tutelato in sé, e l'oggetto del reato non è costituito dalla sua salute e dalla sua integrità fisica. Secondo tale concezione l'animale, nella struttura del reato, rappresenta soltanto l'oggetto materiale su cui ricade la condotta del reo, per cui, da un lato, non sono punite la cattiveria o l'inclinazione alla violenza e alla brutalità, e, dall'altro, la salute e l'esistenza stessa dell'animale acquistano rilievo nella misura in cui si risolvono in un interesse per l'uomo.

La necessità di un più incisivo intervento del legislatore penale nella materia in esame era già stata avvertita nel corso della precedente legislatura, durante la quale si era pervenuti alla elaborazione di un testo che non è divenuto legge per la sopravvenuta scadenza della stessa legislatura. Già in quella sede, infatti, era emerso un consenso diffuso circa la necessità di prevedere una specifica normativa penale che vietasse espressamente il fenomeno dei combattimenti tra animali, e sanzionasse con pene severe tutti quei fenomeni di criminalità che sono legati a tale grave fenomeno. Non si giunse alla approvazione finale di un testo a causa delle forti divergenze di alcune forze politiche sulle disposizioni relative alla pericolosità di alcune razze canine. Nel corso dell'esame in Commissione giustizia si è preferito rinviare l'esame di questo tema ad un momento successivo, al fine di evitare che potesse rallentare l'esame di questo provvedimento.

Tornando al contenuto specifico del testo, esso è composto da otto articoli, dei quali i primi due modificano il codice penale ed il codice di procedura penale.

In particolare, l'articolo 1 introduce nel codice penale, dopo il titolo relativo ai delitti contro la persona, il titolo *XII-bis* sui delitti contro gli animali, nel quale sono sanzionati i delitti di maltrattamento di animale (articolo 623-ter), di organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietate (articolo 623-quater) e di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (articolo 623-quinquies), ai quali possono applicarsi delle apposite disposizioni comuni relative alle circostanze aggravanti (articolo 623-sexies) e alle pene accessorie (articolo 623-septies). Sempre l'articolo 1 prevede le nuove fattispecie contravvenzionali di detenzione illecita ed abbandono di animali (previste dall'articolo 727) e di violazioni dei divieti relativi a videoriproduzioni ed ad altro materiale pubblicitario (articolo 727-bis).

Il delitto di maltrattamento di animale (articolo 623-ter) è stato ricostruito sullo schema della fattispecie della contravven-

zione di maltrattamento di animali, di cui al vigente articolo 727 del codice penale. Alla trasformazione della natura dell'illecito da contravvenzionale a delittuoso si è accompagnato l'inasprimento delle pene: dall'ammenda da 1.032 a 5.764 euro si è passati all'arresto da tre mesi ad un anno, in alternativa alla multa da 2.500 a 10.000 euro.

La fattispecie relativa all'abbandono dell'animale è rimasta di natura contravvenzionale, come vedremo esaminando il nuovo articolo 727 del codice penale. Il delitto di maltrattamento di animale, quindi, ruota intorno a due tipi di comportamenti vietati. Il primo è costituito dalla condotta di incrudelimento o di sottoposizione a sevizie nei confronti di un animale, mentre il secondo è dato dalla sottoposizione dell'animale a comportamenti, fatiche o lavori che sono da considerare insopportabili tenendo conto della natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche. È importante sottolineare che la fattispecie in esame trova applicazione solamente quando il comportamento descritto sia stato compiuto senza necessità o comunque non sia previsto come lecito dalle leggi vigenti. Tra queste ultime si ricordano, come mero esempio, quelle in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo (legge n. 281 del 1991) e quelle sulla caccia. È prevista poi un'aggravante nel caso in cui i fatti vietati siano stati commessi con mezzi particolarmente dolorosi o qualora dal fatto derivino lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte.

In Commissione, per la verità, è stato avanzato da taluni più di un dubbio sulla nuova fattispecie delittuosa citata, in quanto questa porterebbe a considerare illecito penale alcuni comportamenti che in sé non avrebbero alcuna offensività, come, ad esempio, l'uccisione di un animale proprio. Altri hanno evidenziato l'eccessiva severità delle pene previste, che porterebbero a punire anche condotte che sino ad ora sono sempre state considerate pacificamente innocue. Paradossalmente, si è fatto riferimento all'uccisione di un

insetto. In realtà, il rischio di una « eccessiva » tutela degli animali non sussiste affatto, in quanto, almeno con riferimento al delitto di maltrattamento di animale, l'ambito dell'area penalmente rilevante non è stata estesa rispetto ai limiti risultanti dalla legislazione vigente. Si è proceduto, infatti, ad una diversa qualificazione di fatti già penalmente illeciti e ad un rafforzamento delle sanzioni. Per rimanere all'esempio paradossale della uccisione di insetti, non si può non osservare che, se questa sinora non è stata considerata illecito penale, non lo sarà neanche a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame. Si tratta di interpretare le norme in senso non meramente letterale, ma in via sistematica sulla base dei principi costituzionali che regolano l'ordinamento nel quale la norma si inserisce. Nel caso particolare, è il principio di offensività — principio cardine del diritto penale — che deve orientare l'interpretazione della disposizione nel senso di non considerare illeciti quei comportamenti che non sono da considerare offensivi.

Per quanto riguarda, invece, i comportamenti violenti contro l'animale di proprietà che non siano giustificati da necessità o dalle leggi vigenti, non si capisce come possano essere considerati leciti quando la volontà del legislatore è proprio quella di tutelare l'animale in quanto essere senziente e non solamente come riflesso di interessi patrimoniali o anche morali dell'uomo.

Con l'articolo 623-*quater* si prevede il delitto di spettacoli o manifestazioni vietati. Il reato consiste nell'organizzazione o promozione di spettacoli, manifestazioni o feste che comportino sevizie per gli animali. In tal caso, la pena applicabile è quella della reclusione da quattro mesi a due anni o della multa da 3.000 a 15.000 euro. Sono previste delle aggravanti nel caso in cui la manifestazione sia organizzata al fine di trarne profitto o di esercitare o di consentire scommesse clandestine o qualora nella stessa siano utilizzati minorenni. Anche in questo caso si è

trasformata in delitto una ipotesi contravvenzionale prevista dal vigente articolo 727 del codice penale.

Del tutto nuovo è, invece, il delitto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate previsto dall'articolo 623-*quinquies*.

A tale proposito è opportuno ricordare che la malavita organizzata ha trovato una ulteriore fonte di ingenti guadagni nelle scommesse sulle lotte tra animali (principalmente tra cani) il cui fatturato annuo complessivo si aggirerebbe sui cinquecento milioni di euro (circa 1.000 miliardi di lire). Pertanto, le scommesse clandestine dilagano proprio nelle zone controllate dalla criminalità organizzata.

Teatri di questi drammatici combattimenti sono delle arene improvvisate (spesso capannoni in disuso) che mutano continuamente per eludere i controlli delle forze di polizia.

Gli animali impiegati nelle lotte vengono drogati ed inferociti dalla fame e dal trattamento loro riservato. È da sottolineare che la drammaticità del fenomeno del combattimento tra animali si estende anche all'allenamento dei cani utilizzati per il combattimento. Infatti, altri cani, randagi, rubati o riscattati dai canili, fanno da vittime per la selezione dei più feroci cani da lotta: i bastardini vengono legati ad un muro o ad un palo e contro di loro vengono scagliati i cani killer.

L'esercizio criminoso si correda della vendita di videocassette riportanti immagini delle lotte, che, come vedremo, costituisce una particolare ipotesi contravvenzionale e dell'utilizzo di minorenni per la raccolta di prenotazioni per gli incontri e le scommesse che è invece oggetto di una apposita aggravante.

Bisogna, quindi, fornire le forze dell'ordine e la magistratura di coerenti ed adatti strumenti di indagine per porre fine, una volta per tutte, alle cinomachie ed agli altri spettacoli cruenti che impiegano animali.

L'esigenza di intervenire in via legislativa è dettata dalla carenza della normativa vigente, le cui lacune non consentono

di intervenire con la dovuta fermezza e, quindi, di contrastare tale barbaro fenomeno.

Attualmente, non vi sono strumenti per procedere agli arresti. Il vigente articolo 727 del codice penale, relativo al maltrattamento di animali, prevede solo un'amenda sino a 5.000 euro: è una cifra del tutto irrisoria, considerato che dietro ai combattimenti fra animali si muovono certe frange di criminalità, sia comune che organizzata, con un giro di affari di centinaia di milioni. Certo, si potrebbe ricorrere al reato relativo alle scommesse clandestine in generale, ma si tratta di reati di difficile prova, in quanto occorre cogliere i giocatori in flagrante.

Il nuovo delitto di impiego di animali in combattimenti o competizioni non autorizzate, inoltre, consiste nell'organizzazione, promozione o direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, a causa delle quali possa essere messa in pericolo l'integrità fisica degli stessi, o nel favorirne l'organizzazione in qualsiasi modo.

Il delitto è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro. La fattispecie è aggravata e la pena è aumentata fino ad un terzo in due casi: se al combattimento o alla competizione partecipano o assistono persone armate e se il combattimento o la competizione sono documentati con foto o filmati.

Sempre con la reclusione da 2 a 4 anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro sono puniti l'allevamento e addestramento di animali al fine della partecipazione a combattimenti o competizioni non autorizzate.

Chiunque scommette sulle citate attività, anche se poi non è presente sul luogo ove il combattimento è effettuato, è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.

Anche per il delitto relativo ai combattimenti clandestini sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui dal fatto derivino lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o della sua morte, qualora le manifestazioni siano organizzate al fine di

trarne profitto o per esercitare scommesse clandestine o qualora nelle stesse siano utilizzati minorenni.

Nel caso dei delitti relativi all'organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietati o di combattimenti clandestini è, inoltre, prevista la pena accessoria della confisca dell'animale (articolo 623-*septies*). In tale ipotesi, oltre che in quella di maltrattamenti di animale, è prevista anche la sospensione o, in casi più gravi, la revoca della licenza prevista per l'esercizio delle attività nel cui ambito è stato commesso il delitto contro l'animale.

È importante sottolineare che, secondo l'articolo 6, gli animali oggetto di sequestro o confisca saranno affidati ad associazioni o enti morali (individuati con apposito decreto) che ne facciano richiesta. Al fine di non aggravare eccessivamente tali associazioni o enti, è previsto che gli affidatari degli animali confiscati potranno rivalersi sul proprietario o sul detentore degli animali.

Come si è già detto, il provvedimento in esame modifica l'articolo 727 del codice penale, sostituendovi l'ipotesi contravvenzionale di maltrattamenti con quella di detenzione illecita e abbandono di animali.

In realtà, tali fattispecie sono già previste dal vigente articolo 727 del codice penale in quanto costituiscono una delle modalità in cui di fatto può esplicarsi il maltrattamento dell'animale. La scelta di tramutare in delitto la fattispecie di maltrattamento e, quindi, quella di aumentare le pene attualmente previste, ha indotto la Commissione, sulla base di una valutazione della gravità dell'illecito relativo alla detenzione e all'abbandono degli animali, a non modificare, in questi ultimi casi, la natura dell'illecito; infatti, per questi è stata comunque aumentata, nel suo massimo edittale, la sanzione pecuniaria portandola da cinquemila a diecimila euro.

Rappresenta poi una novità il delitto relativo alla produzione, importazione ed esportazione, acquisto, detenzione ed esposizione al pubblico, finalizzato al commercio o alla distribuzione a fini di lucro, di video o di altro materiale atti-

nente ai combattimenti o competizioni fra animali non autorizzate. La violazione del divieto comporta un reato sanzionato con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da mille a cinquemila euro; il divieto non si applica alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali.

L'articolo 2 del provvedimento in questione è diretto a consentire le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni anche per il delitto di impiego di animali in combattimento clandestino. L'esigenza di consentire tale strumento probatorio nasce dalla circostanza che il più delle volte tali combattimenti sono promossi da organizzazioni criminali le cui attività illecite possono essere combattute solamente utilizzando tutti gli strumenti che il codice di rito fornisce per indagare su fatti più gravi.

L'articolo 3 del testo unificato delle proposte di legge in esame introduce obblighi per i medici veterinari; in particolare, si dispone che i medici veterinari, che nell'esercizio della professione abbiano curato o visitato animali che presentavano lesioni in qualche modo riferibili a combattimenti o a competizioni fra animali, debbano inoltrare una segnalazione all'autorità giudiziaria. La violazione dell'obbligo determina una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro e la stessa sanzione si applica anche in caso di ritardo del referto.

L'articolo 4 invita lo Stato e le regioni a trovare un'intesa per promuovere, naturalmente senza oneri per la finanza pubblica, l'inserimento, nei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, di attività dirette ad assicurare agli alunni un'effettiva educazione al rispetto degli animali e una conoscenza dell'etologia.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un coordinamento interforze tra Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e polizia locale; inoltre, il comma 2 affida la vigilanza sul rispetto della legge e, più in generale, sull'osservanza di tutti i provvedimenti

nazionali e locali relativi alla protezione degli animali e, quindi, funzioni di polizia giudiziaria — ciò attraverso il richiamo agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale — alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.

L'articolo 7 ha per oggetto i diritti e le facoltà degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 6, che si ricorda sono individuati con decreto; in particolare, si prevede che questi possono tutelare gli interessi lesi dai reati contro gli animali previsti dal provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Perlini, la invito a concludere.

ITALICO PERLINI, *Relatore*. Concludo Presidente. Infine, l'articolo 8 stabilisce che le sanzioni pecuniarie, previste dal presente provvedimento, sono destinate alle associazioni o enti di cui all'articolo 6, comma 1. È una disposizione di notevole importanza in quanto attribuisce ad organizzazioni senza fini di lucro che svolgano attività di tutela degli animali i fondi necessari per l'esplicazione delle loro attività. Si tratta, inoltre, di una legge attesa da vasti strati della società civile del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire eventualmente in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tarditi. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il tema in esame, per quanto certamente ancora migliorabile, merita di essere considerato un passo in avanti in un cammino che il legislatore e la giurisprudenza più attenta hanno ini-

ziato fin dai primi anni novanta e che ha come meta finale una piena tutela degli animali.

L'obiettivo, ancora lontano, sarà certamente più vicino una volta che sarà approvato il testo elaborato dalla Commissione. È vero, come ha detto il relatore, che in alcuni casi — si pensi al nuovo delitto di maltrattamento di animali — l'area penalmente rilevante non ha subito significativi ampliamenti. Tuttavia, la scelta sistematica di inserire nel codice penale un apposito titolo il cui oggetto è proprio la tutela dell'animale ha un valore non solamente simbolico, ma anche — anzi, specialmente — giuridico, in quanto servirà ad orientare l'interpretazione di tutte le norme che, in qualche modo, tutelano gli animali. Inserire nel codice penale tale titolo significa voler sancire per legge il principio secondo cui la tutela degli animali deve essere riconosciuta considerando gli stessi come autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore quando sia superata una soglia di normale tollerabilità.

È bene peraltro sottolineare che con il provvedimento in esame non si può pretendere di dare tutte le risposte alle esigenze di tutelare gli animali. Un obiettivo di tale portata sarebbe stato ingenuo in quanto avrebbe finito, di fatto, per paralizzare l'esame del provvedimento stesso. Le fattispecie penali avrebbero potuto avere una portata più ampia, andando a colpire tutte le possibili condotte dalle quali possono derivare lesioni ingiustificate agli animali. Ma, a parte il rischio di formulare fattispecie penali non sufficientemente determinate, una disciplina della tutela degli animali ancora più incisiva di quella derivante dal provvedimento in esame ne avrebbe di fatto bloccato l'esame, in quanto in Italia, purtroppo, non si è ancora formata una cultura che consideri l'animale come un valore in sé da tutelare. La riprova è in tutte quelle critiche al testo approvato dalla Commissione, secondo cui diventerebbe reato anche uccidere una mosca, senza tener conto che tale testo — salvo per l'ipotesi dell'or-

ganizzazione di combattimenti tra animali — non estende ulteriormente l'attuale ambito penalmente illecito.

La Commissione, pertanto, ha preferito percorrere la strada più realistica che porta ad una graduale realizzazione della tutela degli animali. Ciò non deve comunque ridimensionare l'importanza del provvedimento in esame, in quanto con esso si compie un decisivo passo in avanti verso tale obiettivo, poiché si afferma per la prima volta e senza mezzi termini, in una delle leggi fondamentali del nostro ordinamento, il codice penale, che l'animale in sé è un valore da tutelare.

Sempre al fine di non pregiudicare l'approvazione finale del provvedimento, in Commissione si è convenuto di accantonare un tema, legato agli animali, che, comunque, merita di essere affrontato quanto prima per la gravità delle conseguenze che derivano da un vuoto normativo in materia: mi riferisco, in particolare, alla questione relativa alla detenzione di razze canine pericolose.

Si tratta di un tema estremamente delicato sul quale, nella scorsa legislatura, si erano registrate — debbo sottolineare, purtroppo — delle posizioni confliggenti che hanno, di fatto, impedito di approvare le norme — da tutti condivise — sul combattimento tra animali, che erano contenute nel medesimo testo avente ad oggetto la detenzione di animali pericolosi.

Nella scorsa legislatura, infatti, la tesi secondo cui non esistono razze canine pericolose in quanto è il padrone a rendere un cane più pericoloso di altri, ha finito purtroppo per prevalere (debbo sottolineare, anche a titolo personale, assurdamente). In realtà non è così, poiché è dimostrato da frequenti, tragici episodi che vedono coinvolti, con conseguenze anche letali, bambini o piccoli animali vittime di aggressioni da parte di alcuni cani appartenenti sempre alle medesime razze. Certo, è innegabile in questi casi la responsabilità dei padroni che lasciano liberi nei parchi pubblici pitbull, dobermann e via dicendo; tuttavia, ciò non significa che il legislatore non debba tener conto, pre-

vedendo le necessarie norme di prevenzione, che alcune razze di cani sono particolarmente pericolose.

Mi preme segnalare all'Assemblea che, nel corso dell'esame in sede referente, si è più volte affermata la necessità di prevedere una normativa di carattere preventivo sulla detenzione delle razze canine pericolose e che il mancato inserimento nel testo in esame di disposizioni relative a tale tema deriva unicamente da una scelta di metodo compiuta dalla Commissione.

Si è voluto evitare di cercare di formulare un testo ultra avanzato a tutela degli animali, o comunque onnicomprensivo di ogni tema inerente ad animali, che proprio per le sue ambizioni di fatto non avrebbe avuto alcuna prospettiva di approvazione.

Pertanto, la questione della detenzione di razze canine pericolose sarà oggetto — auspicio — di un apposito prossimo intervento normativo, speriamo anche di iniziativa del Governo.

CARLA ROCCHI. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Rocchi non posso darle la parola, non essendo iscritta a parlare. Potrà intervenire, tuttavia, in sede di esame delle proposte emendative.

È iscritta a parlare l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, è con soddisfazione che salutiamo la discussione in aula della proposta di legge contenente disposizioni a tutela degli animali. Il testo unificato — come è stato detto — suscettibile di ulteriori miglioramenti, ancora perfettibile nella nuova fase di esame in corso, è frutto di un lavoro approfondito, aperto, veramente costruttivo. Va dato atto al relatore di aver saputo non solo tenere conto dei contributi propositivi delle varie forze politiche — il nostro gruppo ha presentato ben due progetti di legge, uno relativo alle nuove norme in materia di maltrattamenti degli animali, l'altro contenente disposizioni per contra-